



LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLO STUDIO ODONTOIATRICO DOPO LA LEGGE 248/06



Via Sicilia, 43 – 00187 Roma
Tel. 06/420.11.536
sindacale@andinazionale.it



PREMESSA

La Legge 248 del 2006, di conversione del Decreto Legge 223/06 (Decreto Bersani Visco) è in vigore dal 12 agosto 2006.

Nel provvedimento, che coinvolge una gran quantità di settori economici, vi sono diversi articoli che riguardano le attività professionali, sia per gli aspetti normativi sia per gli aspetti fiscali.

I cambiamenti che vengono introdotti sono di assoluta rilevanza e sono destinati ad incidere in modo considerevole anche nella gestione quotidiana dello Studio Odontoiatrico.



I SETTORI OPERATIVI E LE RELATIVE ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI

Sono individuati i seguenti settori operativi:

- › RAPPORTI CON I PAZIENTI
- › RAPPORTI CON LE BANCHE
- › LA GESTIONE DELLA CASSA PER LE PICCOLE SPESE
- › COLLEGAMENTI CON LA GESTIONE PERSONALE DEL PROFESSIONISTA
- › RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE
- › VERSAMENTI DOVUTI DAI TITOLARI DI PARTITA IVA

✘ RAPPORTI CON I PAZIENTI

Nel rapporto con i pazienti sono, fondamentalmente, due le novità introdotte:

✓ **MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Con l'art. 35 comma 12 sono stati introdotti forti limiti all'utilizzo del contante ed è stata introdotta la "tracciabilità" del pagamento delle prestazioni professionali:

CONTANTE

Il pagamento delle prestazioni professionali prevede che esse possano essere pagate in contanti solamente per importi inferiori a

- 1.000 euro dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2007
- 500 euro dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2008
- 100 euro dal 1 luglio 2008 in poi

per importi pari o superiori a quanto riportato devono obbligatoriamente essere utilizzati:

ASSEGNI NON TRASFERIBILI

- ASSEGNI DI CONTO CORRENTE
- ASSEGNI CIRCOLARI

BONIFICI BANCARI e ALTRE MODALITA' DI PAGAMENTO BANCARIO O POSTALE

- RID
- BOLLETTINO C/C POSTALE

SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO

- BANCOMAT
- CARTA DI CREDITO

Istruzioni:

- **RISPETTARE IL LIMITE PREVISTO PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE**
- **ASSICURARSI CHE GLI ASSEGNI SIANO "NON TRASFERIBILI"**
- **UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL POS**

Se lo Studio Odontoiatrico lo ritiene necessario

- **ATTIVARE UN CONTO CORRENTE POSTALE**
- **ATTIVARE UN POS**

✓ **DATI ANAGRAFICI**

Con l'art. 37 comma 8 viene reintrodotta per tutti contribuenti IVA l'obbligo dell'invio (telematico) dell'elenco clienti e fornitori entro il 29 aprile di ogni anno per quanto concerne l'anno d'imposta precedente.

Sono considerati clienti tutti coloro nel confronto dei quali è stata emessa fattura, ma per l'anno d'imposta 2006 l'art. 37 comma 9 prevede l'indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA.

A partire dall'anno d'imposta 2007, con elenco da inviare entro il 29 aprile 2008, per ogni soggetto devono essere indicati:

- Codice fiscale
- Importo complessivo delle operazioni effettuate

con evidenziazione di:

- imponibile
- imposta
- operazioni non imponibili
- operazioni esenti

Istruzioni:

- **RICHIEDERE IL CODICE FISCALE AD OGNI PAZIENTE**

✗ RAPPORTI CON LE BANCHE

L'art. 35 comma 12 prevede che tutti professionisti devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali per la gestione dell'attività professionale.

In questi conti correnti è obbligatorio:

- **VERSARE TUTTI GLI INCASSI**
- **COMPIERE I PRELEVAMENTI NECESSARI ALLE SPESE**

Questo obbligo è tale per il singolo professionista, ma anche per le società e le associazioni fra professionisti.

Occorre fare alcune precisazioni:

il Conto Corrente può non essere "dedicato" esclusivamente all'attività professionale, ma può essere utilizzato anche per operazioni non afferenti la professione

sono possibili operazioni riconducibili alla sfera familiare o comunque extra-professionale del tipo "prelievo personale" purchè esse, con riguardo all'entità dell'importo ed alle normali esigenze familiari e personali, possano essere ragionevolmente ricondotte alla sfera extra-professionale solo in tal modo il contribuente può ritenersi sollevato dall'onere della prova come previsto dall'art. 32 comma 1 n. 2 del DPR 600 del 1973 (prelievi non comprovati = compensi)

Istruzioni:

- **APRIRE UN CONTO CORRENTE "DEDICATO" OD INDIVIDUARE IL CONTO CORRENTE DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE PROFESSIONALE**

- **VERSARE TUTTI GLI INCASSI (assegni e contante) SUL CONTO CORRENTE INDIVIDUATO PER LA GESTIONE PROFESSIONALE**

EFFETTUARE TUTTI PAGAMENTI ATTRAVERSO IL CONTO CORRENTE CON:

- **ADDEBITO DIRETTO DELLE SPESE PROFESSIONALI**
- **PRELIEVO DELLA CIFRA NECESSARIA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROFESSIONALI EFFETTUATE IN CONTANTI (DEVE ESSERE CORRISPONDENZA TRA LE SOMME PRELEVATE E LE SPESE ESEGUITE NEI TEMPI SUCCESSIVI)**
- **PRELIEVI EXTRA-PROFESSIONALI**
- **REGISTRARE CORRETTAMENTE TUTTE LE OPERAZIONI SUL REGISTRO DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE**

✘ LA GESTIONE DELLA CASSA PER LE SPESE

Come riportato precedentemente, l'art. 35 comma 12 prevede che tutte le spese debbano essere sostenute esclusivamente con prelievi dal conto corrente utilizzato per la professione.

E' possibile fare un PRELIEVO DA CONTO CORRENTE A CASSA ed utilizzare questa cifra, che deve comunque essere coerente con le spese da effettuare, in un periodo successivo al prelievo.

Istruzioni:

- **REGISTRARE "PRELIEVO DA CONTO CORRENTE A CASSA"**
- **GESTIRE QUESTA CASSA SEPARATAMENTE DAI COMPENSI**
- **UTILIZZARE LA CASSA PER LE SPESE**
- **REINTEGRARE LA CASSA QUANDO ESAURITA**
- **REGISTRARE CORRETTAMENTE TUTTE LE OPERAZIONI SUL REGISTRO DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE**

✘ COLLEGAMENTI CON LA GESTIONE PERSONALE DEL PROFESSIONISTA

Come riportato precedentemente, l'art. 35 comma 12 prevede che tutte le spese debbano essere sostenute esclusivamente con prelievi dal conto corrente utilizzato per la professione, comprese quelle della sfera personale ed extra-professionale.

La circolare 28/E dell'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che per queste spese, quando coerenti con le normali esigenze familiari e personali, non soggiacciono all'onere della prova prevista dalla vigente normativa fiscale.

Lo stesso articolo non obbliga alla necessità che il conto corrente sia "dedicato", quindi è possibile farvi confluire anche spese personali (limitando però questa operazione al minimo).

Istruzioni:

- **EFFETTUARE I PRELEVAMENTI PERSONALI ESCLUSIVAMENTE DAL CONTO CORRENTE**
- **QUESTI PRELEVAMENTI POSSONO ESSERE SIA IN CONTANTI CHE CON BONIFICI SU ALTRI CONTI CORRENTI**
- **EVITARE PRELEVAMENTI "ECESSIVI" SE NON IN CASI AMPIAMENTE COMPROVATI**
- **UTILIZZARE AL MINIMO IL CONTO CORRENTE PER SPESE PERSONALI**
- **REGISTRARE CORRETTAMENTE TUTTE LE OPERAZIONI SUL REGISTRO DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE**

✘ RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con l'art. 37 sono introdotte una serie di variazioni nel rapporto con il fisco e che riguardano in particolar modo i termini e le modalità di trasmissione delle dichiarazioni annuali e dei versamenti relativi e che avranno per lo più effetto dal 1/05/2007.

DICHIARAZIONE IRE ED IRAP – UNICO

- ✓ Modello conforme a quello approvato entro il 31/1
- ✓ Termini per l'invio: 31/7
- ✓ Modalità di invio: Telematica
- ✓ Versamento del saldo e della prima rata di acconto: 16/6 oppure 16/7 con aggravio del 0,40%
- ✓ Versamento della seconda rata: 30/11

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA – 770

- ✓ Termini per l'invio: 31/3
- ✓ Modalità di invio: Telematica

CONSEGNA DEL CUD E DI ALTRE CERTIFICAZIONI

- ✓ Termini per la consegna agli interessati: 28/2
- ✓ Termini per la presentazione del modello 730 da parte del lavoratore dipendente: 31/5

DICHIARAZIONE IVA

- ✓ Termini per l'invio: 31/7
- ✓ Modalità di invio: Telematica

ELENCO DEI CLIENTI E DEI FORNITORI

- ✓ Termini per l'invio: 29/4
- ✓ Modalità di invio: Telematica

Per l'anno d'imposta 2006 sono considerati clienti i soli titolari di partita IVA.

A partire dall'anno d'imposta 2007 sono considerati clienti tutti coloro nei confronti dei quali è stata emessa fattura.

Istruzioni:

- **CREARE UNO SCADENZIARIO**
- **COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE I DATI RICHIESTI DAI CONSULENTI**
- **PROVVEDERE ALL'INVIO TELEMATICO DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE TRAMITE INTERMEDIARIO**
- **PROVVEDERE AI VERSAMENTI TRAMITE F24 DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE TRAMITE INTERMEDIARIO**
- **CONSEGNARE CUD E DICHIARAZIONI NEI TERMINI STABILITI**

✗ VERSAMENTI DOVUTI DAI TITOLARI DI PARTITA IVA

L'art. 37 comma 49 stabilisce che a decorrere dal 1/10/2006 i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi del D. Lgs 241/97 esclusivamente con modalità telematica anche servendosi di intermediari.

A partire dal 1/10/2006 non sarà più possibile, per i titolari di partita Iva, effettuare tali versamenti in banca, alla posta o presso il concessionario.

Istruzioni:

- **COMPILARE IL MODELLO F24**
- **PROVVEDERE AI VERSAMENTI TRAMITE F24 DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE TRAMITE INTERMEDIARIO**
- **VERSAMENTO DIRETTO CON MODALITA' TELEMATICA**
- **MODELLO TELEMATICO F24 ON LINE**

Accedere al sito web dell'Agenzia delle Entrate e seguire tutte le istruzioni riportate

Verrà assegnata al contribuente una password, una parte della quale verrà inviata separatamente.



ALTRI ASPETTI DELLA MANOVRA

Questi aspetti sono parte sostanziale della manovra governativa e sono riportati per completare il quadro normativo come è stato modificato dai vari articolati.

- AUTOVEICOLI

L'art. 36 comma 7 prevede che la durata del leasing per gli autoveicoli, ai fini della deducibilità fiscale, sia pari al periodo normale di ammortamento.

Durata minima del leasing per autoveicoli: 4 anni

- IMMOBILI

La manovra fiscale ha causato profondi cambiamenti su compravendita e locazione di immobili strumentali e non.

- PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

L'art. 36 comma 29 prevede anche nel lavoro autonomo la rilevanza reddituale delle plusvalenze e delle minusvalenze a seguito di estromissione dei beni strumentali.

Sono esclusi quei beni per i quali non è possibile l'ammortamento: immobili, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

Si considerano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate con

- cessione a titolo oneroso;
- risarcimento, anche in forma assicurativa, per perdita o danneggiamento del bene;
- destinazione del bene al consumo personale o familiare del professionista;
- destinazione del bene a finalità estranee alla professione.

- CALCOLO DELLE PLUSVALENZE E DELLE MINUSVALENZE

Le plusvalenze e le minusvalenze sono date dalla differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti ed il costo non ammortizzato.

In assenza di corrispettivo si prende il valore normale del bene.

Nel caso di beni il cui costo non è integralmente deducibili (es. autoveicoli) le plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella medesima proporzione fra quanto fiscalmente ammortizzato e quanto invece realmente ammortizzato.

Nel caso delle attività professionali plusvalenze e minusvalenze, stante il principio di cassa, devono essere imputate per intero all'anno in cui si sono concretizzate.

- CESSIONE DELLA CLIENTELA O DI ELEMENTI IMMATERIALI RIFERIBILI ALLA ATTIVITA' PROFESSIONALE

L'art. 36 comma 29 prevede anche che i corrispettivi percepiti a seguito delle cessioni della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale costituiscono reddito per il professionista.

Nel caso il corrispettivo sia percepito in unica soluzione vi è la facoltà di assoggettare tale importo a tassazione separata.

- STUDI DI SETTORE

L'art. 37 commi 2 e 3 stabilisce che l'accertamento in base agli studi di settore segua la disposizione generale a prescindere dal regime di contabilità adottato.

Anche i professionisti in regime di contabilità ordinaria sono soggetti ad accertamento quando non risultino congrui rispetto agli studi di settore anche per una sola annualità e non più per due su tre consecutive come precedentemente previsto.

Tale norma ha vigore dall'anno d'imposta 2005.

Solo relativamente a questo periodo l'adeguamento allo studio di settore potrà essere fatto entro il 31/10/06 senza aggravio d'imposta se non la maggiorazione del 3% sulla differenza tra compensi annotati e compenso puntuale quando la stessa sia superiore al 10% dei compensi annotati.

Lo studio di settore TK21U "Servizi degli studi odontoiatrici" è in regime di monitoraggio per cui la norma dell'accertamento automatico in caso di non congruità anche per un solo anno non è attualmente applicabile. Bisogna comunque tenere presente che una volta approvato lo studio definitivo potrà essere utilizzato anche per gli anni precedenti non congrui, pertanto è bene valutare l'opportunità di adeguamento entro il 31 ottobre.

- ICI

L'art. 37 comma 12 modifica i termini per il versamento dell'ICI che ora sono così stabiliti:

prima rata 16 giugno
seconda rata 16 dicembre

L'art. 37 comma 53 elimina l'obbligo di presentazione della denuncia annuale ICI.

L'art. 37 comma 54 stabilisce che la circolazione e la fruizione dei dati catastali gestito dall'Agenzia del territorio sia assicurata entro il 31/12/2006 ma fino alla data di effettiva operatività del sistema, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio, resta in vigore l'obbligo della denuncia ICI.

L'art. 37 comma 55 introduce la possibilità del pagamento ICI con il Modello F24 nella sezione "ICI ed altri tributi locali".

Dal 1 maggio 2007 sarà pertanto possibile compensare il debito ICI con eventuali crediti su altre imposte direttamente nel modello F24 presentato alle scadenze previste.

- TARIFFE MINIME

Sono abolite le tariffe minime.

Possibilità di parametrare i compensi al raggiungimento degli obiettivi richiesti dal cliente

- PUBBLICITA' SANITARIA

E' permessa la pubblicità informativa contenente:

- titoli e specializzazioni professionali;
- caratteristiche del servizio offerto;
- prezzo e costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall'Ordine.

- SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI

E' abolito il divieto di costituire Società di persone che offrono servizi professionali di tipo interdisciplinare.

L'oggetto sociale deve però essere esclusivo, un professionista non può partecipare a più società e le prestazioni devono essere rese da uno o più soci professionisti, sotto la propria personale responsabilità.

